Agricoltori Italiani del Veneto *CIA CONSULENZA SRL*

Ufficio fiscale

IVA/REDDITI

Marghera 24 marzo 2020

Oggetto: DPCM 22/3/20202 ULTERIORI LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' (INTEGRAZIONE)

Il Governo ha emanato con il DPCM 22 marzo 2020 nuove ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Tra le nuove misure adottate anche l'ordinanza 22 marzo 2020, firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno, che **vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

Le disposizioni producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le stesse disposizioni **si applicano, cumulativamente a quelle del Dpcm 11 marzo** nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, **sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020**.

La lettera a) dell'articolo 1 comma 1 del provvedimento, inoltre, **prevede la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Restano aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali, indicate nell'allegato 1 (Tabella).**

> "*Al di fuori delle attività ritenute essenziali, consentiremo solo lo svolgimento di lavoro modalità smart working e consentiremo solo le attività produttive ritenute comunque rilevanti per la produzione nazionale*."

In allegato si riporta **la tabella relativa alle attività ritenute essenziali** con i relativi codici Ateco che identificano le attività che **potranno continuare a svolgersi regolarmente** e che quindi **non sono soggette a limitazioni in relazione alla circolazione "*per motivi di lav*oro".**

Si evidenzia che rispetto al precedente DPCM, in cui c'era la semplice descrizione delle attività ritenute essenziali, la **presenza del codice Ateco**, identifica in maniera puntuale le attività considerate essenziali.

L'individuazione del codice è rinvenibile: nel certificato di attribuzione della Partita Iva, nel modello REDDITI nei quadri in cui vi è la necessità di esporre il codice attività, nella visura camerale ecc.

Si rammenta che il codice **Ateco è composto di sei cifre** nel formato (##.##.##), quindi quando nella tabella vengono riportate:

- le prime due cifre, ad esempio “01” significa che tutte le categorie e sottocategorie di attività di quel gruppo sono ricomprese: 01.##.##.

- Le prime tre cifre, ad esempio “43.2” significa che solo alcune categorie e le relative sottocategorie di attività di quel gruppo sono ricomprese: 43.2#.##.

- Le prime quattro cifre, ad esempio “82.92” significa che solo le sottocategorie di quella specifica categoria di attività di quel gruppo sono ricomprese: 82.92.##.

- Le prime cinque cifre, ad esempio “46.49.2” significa che solo alcune sottocategorie di quella specifica categoria di attività di quel gruppo sono ricomprese tutti i sottogruppi di attività sono ricomprese: 46.49.2#.

Se viene riportato **il codice completo** (sei cifre), significa che **solo quell’attività**, dell’intero gruppo rientra tra quelle essenziali.

Dalla Tabella, in relazione **alle attività svolte dalle imprese associate**, si può desumere:

-sono considerate essenziali tutte le attività agricole identificate nel gruppo con codice “01” “*COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI*”.
In tale gruppo è presente anche il codice **01.61.00 relativo all’attività di C/Terzi**: “*Attività di supporto alla produzione vegetale - attività agricole per conto terzi: preparazione dei terreni, semina, trattamento del raccolto, disinfestazione anche tramite l' irrorazione aerea, potatura degli alberi da frutta e delle viti, trapianto del riso, scollettatura delle barbabietole, raccolta di prodotti agricoli*”.

-**non è presente** (“non essenziale”) il codice **“02” “SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI**”.

-del gruppo “55” “ALLOGGI” è presente solo il codice “55.1” ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI” **mancando** completamente **la categoria “55.20”** dove è collocata la **sottocategoria “55.20.5” “Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggio connesso alle aziende agricole”.**

-**non è presente** (“non essenziale”) il codice **“56” “ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE**” e quindi **non è presente il codice 56.10.12 relativo agli Agriturismi: “Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole”.**

-**non è presente** (“non essenziale”) **la categoria “81.3**” “*CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO*” dove è collocata la **sottocategoria “81.30.00” Manutenzione parchi e giardini:** “*Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) - realizzazione, cura e manutenzione di parchi e giardini per: abitazioni private e pubbliche, edifici pubblici e privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese eccetera), terreni comunali (parchi, aree verdi, cimiteri eccetera), aree verdi per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali - realizzazione, cura e manutenzione di aree verdi per: edifici (giardini pensili, verde per facciate, giardini interni eccetera), campi sportivi (campi di calcio, campi da golf eccetera), campi da gioco, aree per solarium ed altri parchi per uso ricreativo, acque lacustri e correnti (bacini, bacini artificiali, piscine, canali, corsi d’acqua, sistemi di scolo) - realizzazione di spazi verdi per la protezione contro il rumore, il vento, l' erosione, la visibilità e l' abbagliamento Dalla classe 81.30 sono escluse: - vivai di alberi e vivai forestali, cfr. 01.30, 02.10 - manutenzione del terreno al fine di mantenerlo in buone condizioni ambientali per uso agricolo, cfr. 01.61 - attività di costruzione per scopi paesaggistici, cfr. sezione F - attività di progettazione e architettura del paesaggio, cfr. 71.11* “

ULTERIORI INDICAZIONI

La lettera d) del decreto prevede che **per le attività non previste dalla Tabella (allegato 1)** ma che **consentono la continuità delle filiere** "***consentite*****"** di cui all'allegato 1, possono svolgere l'attività, **previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva, indicando specificamente:**

- **i soggetti beneficiari dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite**.

> "d) *restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1,* ***nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e),….*** *previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;*

Il Prefetto **può sospendere le predette attività** qualora ritenga che non sussistano le condizioni.

N.B. In ogni caso, **fino a che il Prefetto non adotti eventuali provvedimenti di sospensione**, **queste attività, possono essere legittimamente esercitate sulla base della dichiarazione trasmessa al Prefetto.**

> *"g)……Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa…."*

Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

In merito vi sono **Prefetture che hanno predisposto uno specifico modulo** (esempio Padova in allegato) altre che non lo hanno fatto (occorre controllare i vari siti):

La Prefettura di Padova prevede che: "*…i titolari delle imprese che hanno attività produttive ubicate in questa provincia dovranno darne comunicazione a questa Prefettura, con nota inviata all'indirizzo mail* ***protocollo.prefpd@pec.interno.it****, specificando le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (è sufficiente indicare le principali, fino ad un massimo di cinque soggetti beneficiari).*
In alternativa la comunicazione potrà essere inviata per il tramite della Camera di Commercio Industria Artigianato di Padova che coadiuverà questo ufficio fungendo da qualificato punto di raccolta delle comunicazioni. A tal fine potrà essere utilizzato l'indirizzo mail ***cciaa@pd.legalmail.camcom.it.*****"**

NEL CASO IN CUI L'ESITO DELLE VERIFICHE FOSSE POSITIVO LE IMPRESE INTERESSATE NON RICEVERANNO ALCUNA COMUNICAZIONE. VICEVERSA, NEL CASO DI ESITO NEGATIVO, RICEVERANNO COMUNICAZIONE DAL COMMISSARIATO DEL GOVERNO."

COMMERCIO PRODOTTI AGRICOLI

La lettera a) dell'articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020 chiarisce che le disposizioni ivi previste **si applicano, cumulativamente a quelle del** DPCM 11 marzo 2020.

Si rammenta che il DPCM 11 marzo 2020 **ha sospeso** in via generale **le attività di commercio al dettaglio,** fatta eccezione per quelle **di vendita di generi alimentari e di beni di prima**

necessità elencati in modo analitico nell'Allegato 1 allo stesso Decreto ("*ipermercati, supermercati, discount alimentari, i minimercati e gli altri esercizi non specializzati di alimentari*", negli ipermercati e nei supermercati, non è possibile la vendita di beni non di prima necessità come per esempio, i capi di abbigliamento).

La lettera f) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce che: *è* ***sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di… prodotti agricoli e alimentari.***

> *f) è* ***sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di*** *farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché* ***di prodotti agricoli e alimentari.*** *Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;*

Dalla lettura integrata delle due disposizioni si ricava che:

- l'attività di **commercializzazione al dettaglio** tramite accesso diretto del cliente nel punto vendita aziendale **continua ad essere consentita unicamente per i generi alimentari** (di cui al DPCM 11 marzo 2020);
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna possono avere ad oggetto sia prodotti alimentari sia più in generale, **prodotti agricoli** (e, quindi, non esclusivamente quelli agroalimentari) (DPCM 22 marzo 2020).

Mentre per i prodotti agroalimentari ed anche per i prodotti agricoli non appartenenti alla categoria dei generi alimentari, **non sussistono limitazioni alla commercializzazione e consegna a soggetti diversi dal consumatore finale** (commercializzazione tra imprese).

Riguardo la commercializzazione dei prodotti agricoli (ed anche alimentari) **verso consumatore finale**, è **esclusa la vendita al dettaglio** ma resta ferma la possibilità di ricorrere a "***contratti conclusi a distanza***" (cioè conclusi telefonicamente, a mezzo strumenti telematici, ecc.) con **consegna al domicilio dell'acquirente** del prodotto così compravenduto.

A conferma si riportano le FAQ 11 e 15 esposte sul sito del Governo:

> ***FAQ 11. (sez.Pubblici esercizi e attività commerciali).*** *La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?* ***Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione*** *e somministrazione di cibi e bevande,* ***compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti.*** *Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.*
>
> ***FAQ 15. (sez.Pubblici esercizi e attività commerciali).*** *I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato 1 e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?* ***Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale****. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (allegato 1 e allegato 2).*

Per accedere a questa tipologia di vendita (vendita a distanza: e-commerce con consegna a domicilio direttamente dall'impresa o tramite corriere), è necessario, come prevede l'articolo 4 del Dlgs n. 228/2001 la preventiva comunicazione al Comune in cui ha sede l'azienda (comunicazione SUAP barrando la casellina "e-commerce").

Chi organizza l'attività di consegna a domicilio (lo stesso esercente o una c.d. Piattaforma) **deve**:

- giustificare, a mezzo della prescritta autocertificazione, lo spostamento per comprovate esigenze lavorative,
- evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Per la consegna (fatta direttamente dall'impresa o tramite corriere) dovrà essere emesso DDT e poi fattura elettronica differita (e anche possibile solo l'emissione della fattura elettronica immediata) ovvero **documento commerciale**.

Battilocchi Galvan Oscar coordinatore Ufficio fiscale e responsabile CED